

TI_GERICHTE 36.2001.40 vom 21. Mai 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-05-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2001.40

FR: TI_GERICHTE 36.2001.40 du 21 mai 2001

IT: TI_GERICHTE 36.2001.40 del 21 maggio 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.05.2001 36.2001.40 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.05.2001 36.2001.40 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.05.2001 36.2001.40

Sentenza o decisione senza scheda

RACCOMANDATA Incarto n. 36.2001.00040 ir /nh Lugano 21 maggio 2001 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici statuendo sul "ricorso" del 15 maggio 2001 di _____, rappr. da: avv. _____, contro _____, in materia di assicurazione contro le malattie considerato che, - con atto 15/16 maggio 2001 la _____ a ha adito il TCA "avverso la decisione 20/24 aprile 2001" della _____ con cui il "titolare e dipendente della società _____ è stato escluso dalla polizza di assicurazione malattia collettiva n° _____ per reticenza; - gli atti prodotti (doc. _) contemplano lo scritto della _____ di data 7 febbraio 2001 al signor _____ secondo cui " In data 01.12.1998 lei ha sottoscritto con la nostra società una proposta d'assicurazione per il rischio «indennità giornaliera per malattia»" dove il destinatario dello scritto " ... ha dichiarato di non aver subito disturbi alla salute, conseguenza di infortuni o infermità e di essere totalmente abile al lavoro" la _____ ha contestato al ricevente dello scritto una reticenza e, richiamando l'art. 6 LCA, la compagnia di assicurazione - che non è una Cassa malati riconosciuta dalla Confederazione ai sensi dell'art. 12 LAMal nè un altro assicuratore autorizzato ad esercitare l'assicurazione sociale contro le malattie - ha receduto dal contratto con effetto al 1° gennaio 1999; - l'atto della _____ è stato contestato dinanzi a questo TCA con il "ricorso" in discussione con cui si postula l'accoglimento del gravame e, " di conseguenza è ripristinata la polizza d'assicurazione malattia collettiva n° _____ con l'inclusione di _____." - giusta l'art. 86 cpv. 3 LAMal, il Tribunale cantonale delle assicurazioni è competente a conoscere delle contestazioni che sorgono, in merito a diritti invocati dalle parti in virtù della LAMal e delle sue disposizioni esecutive, fra gli assicurati e gli assicuratori definiti agli art. 11, 12 e 13 LAMal. La LAMal si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita mentre - contrariamente a quanto accadeva sotto l'egida della LAMI, le assicurazioni complementari offerte dalle Casse malati (art. 13 OAMal) e gli altri rami d'assicurazione (art. 14 OAMal) sono diventate di puro diritto civile e sono rette, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal dalla Legge federale sul contratto assicurazione (LCA). Dal profilo procedurale la LAMal ha operato una netta differenziazione tra i rimedi di diritto nell'assicurazione sociale e nelle assicurazioni complementari. Per la prima le vie di diritto sono quelle della procedura

amministrativa (art. 85 e segg. LAMal), per le vertenze relative alle assicurazioni complementari sono da intraprendere le vie di diritto previste per i litigi di diritto civile. Secondo l'art. 75 LCAMal (legge d'applicazione alla LAMal entrata in vigore il 1° gennaio 1996) " le contestazioni degli assicuratori tra loro, con i loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d'assicurazione praticati da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal e delle relative ordinanze sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni"; - nella misura in cui il litigio abbia per oggetto l'assicurazione malattia sociale o le assicurazioni complementari all'assicurazione sociale, quindi, è data una competenza del TCA nella misura in cui le assicurazioni complementari all'assicurazione sociale siano praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal; - la _____, che in casu (cfr. doc. _) ha concluso un contratto "per il rischio «indennità giornaliera per malattia»", come evidenziato, non è Cassa malati riconosciuta dalla Confederazione ai sensi della LAMal od altro assicuratore autorizzato ad esercitare l'assicurazione sociale contro le malattie ai sensi dell'art. 13 LAMal; - ne discende che l'attività della _____ non sottostà a tale legge e non può essere sottoposta a verifica giudiziaria da parte di questo TCA ai sensi dell'art. 75 cpv. 1 LCAMal; - la _____, essendo compagnia d'assicurazione privata i cui obblighi nei confronti degli assicurati derivano, oltre che dai contratti con questi conclusi e dalle condizioni generali d'assicurazioni, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione, potrà essere convenuta dinanzi alle autorità giudiziarie ordinarie. Il "ricorso" in esame risulta quindi irricevibile per mancanza di competenza rationae materiae di questo Tribunale. Risulta comunque, nel frattempo e come allo scritto 21 maggio 2001 dell'avv. _____, che l'impugnativa è stata ritirata. Ciò permette, senza ulteriore approfondimento, di stralciare la causa dai ruoli senza carico di tasse e spese. Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.- La causa é stralciata dai ruoli. 2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.- Intimazione alle parti. Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Ivano Ranzanici

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.